

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"4. MANAGER"

ARTICOLO 1

Costituzione, sede e durata

In attuazione dell'accordo del 23 dicembre 2016 tra Confindustria - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Federmanager - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "4.Manager" (di seguito, l'Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Roma e ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato a norma del presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopo Associativo

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è sviluppare e realizzare iniziative per le politiche attive, la cultura d'impresa e la managerialità, nonché tutte le attività di comune interesse per i soggetti destinatari della contrattazione collettiva.

Rientra nello scopo associativo anche l'affidamento e l'attuazione di progetti definiti dalle parti istitutive per il pieno perseguimento delle finalità associative in materia previdenziale, assistenziale e formativa, nonché nelle politiche attive, cultura d'impresa e managerialità.

L'Associazione "4.Manager" ha il compito di promuovere le politiche attive del lavoro in ambito manageriale per la valorizzazione del capitale umano e la promozione della parità di genere.

L'Associazione "4.Manager" ha, altresì, il compito di promuovere iniziative e ricerche volte a monitorare e valorizzare l'applicazione delle politiche retributive definite dal CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, con particolare riferimento alle componenti variabili collegate ad indici e risultati, promuovendo la diffusione di quelle più innovative, anche mediante un diretto supporto in tale ambito.

L'Associazione avrà, inoltre, una funzione di coordinamento delle politiche attive e della formazione ad esse collegate ed il precipuo compito di attuare le relative iniziative in materia, anche previste dalla contrattazione collettiva, nonché di monitorarne gli effetti.

L'Associazione "4.Manager" opera nell'ambito della legislazione nazionale e degli indirizzi europei afferenti alle politiche attive del lavoro, traguardando la prevenzione occupazionale e il ricollocamento ed intervenendo per creare le giuste condizioni volte a rafforzare la capacità competitiva delle imprese, la struttura industriale e le competenze dei manager.

In particolare, l'Associazione, in attuazione di quanto previsto dagli accordi fra gli associati Confindustria e Federmanager, ovvero nel CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, potrà strutturare la propria attività anche, e non solo, attraverso:

1) la definizione di linee guida e proposte strategiche utili alle parti istitutive, e alla loro bilateralità, per il conseguimento dello scopo associativo, nonché per lo sviluppo della cultura di impresa, della managerialità e delle politiche attive del lavoro;

2) l'attuazione di attività di orientamento, formazione e placement nei confronti delle imprese e dei manager destinatari della contrattazione collettiva e di progettazione, finanziamento ed esecuzione - anche attraverso meccanismi di intermediazione e/o somministrazione e con l'ausilio di soggetti all'uopo autorizzati, ovvero in proprio, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni - di progetti nazionali a cura delle parti istitutive e di progetti di valenza territoriale e di categoria;

3) lo svolgimento di attività correlate al perseguimento dello scopo sociale, in favore di imprese e manager, in tema di politiche attive nonché in materia assistenziale formativa e previdenziale prevedendo per quest'ultima anche attività di supporto;

4) l'attuazione di iniziative per favorire e sviluppare la autoimprenditorialità dei manager;

5) l'attuazione di attività di relazioni istituzionali verso Autorità ed Enti comunitari, nazionali, regionali e locali, al fine di sensibilizzare i diversi soggetti interessati sui temi della cultura d'impresa e delle politiche attive del lavoro;

6) l'organizzazione di un proprio "Osservatorio del mercato del lavoro e delle competenze manageriali" finalizzato a sviluppare studi, analisi, ricerche, approfondimenti e idee nell'ambito delle politiche attive del lavoro e della cultura di impresa. Tale Osservatorio avrà, inoltre, la funzione di raccogliere e diffondere le migliori "best practice" attuate dalle imprese;

7) il sostegno alle imprese che, nell'ambito di processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale o, comunque, della risoluzione del rapporto di lavoro per fondati motivi, attivino percorsi di outplacement. A tal fine l'Associazione "4.Manager" potrà anche sottoscrivere apposite convenzioni con soggetti in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di supporto alla ricollocazione professionale.

Per il raggiungimento dello scopo associativo l'Associazione "4.Manager" potrà costituire apposite gestioni separate necessariamente per le attività in materia assistenziale e

previdenziale, costituire e/o assumere partecipazioni in altre associazioni e/o in società di capitali ed enti, nonché operare fusioni e incorporazioni.

L'Associazione "4.Manager" potrà collaborare con altri enti, associazioni e persone giuridiche, per lo sviluppo di iniziative che siano in linea con il suo fine istituzionale e che gli permettano di valorizzare e dare maggiore visibilità alla propria attività, pur mantenendo la propria indipendenza nei confronti degli organi di governo e delle aziende pubbliche e private.

L'Associazione "4.Manager" potrà, infine, svolgere ogni e qualsivoglia attività legata, connessa, collegata o strumentale al compimento dello scopo associativo, attraverso il finanziamento delle varie iniziative e dei progetti, nonché il reperimento e la gestione di fondi, finanziamenti, donazioni, come pure la gestione, l'uso e la valorizzazione di banche dati e informazioni.

ARTICOLO 3

Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'Associazione "4.Manager" è costituito da quanto versato all'atto della costituzione dagli associati e da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, l'associazione stessa divenga proprietaria o titolare.

L'Associazione "4.Manager" provvede ai propri scopi con:

- a. i contributi delle associazioni fondatrici e delle loro bilateralità;
- b. la quota prevista, dal CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi o da accordi intercorsi tra Confindustria e Federmanager, a carico delle imprese e dei dirigenti cui si applica il CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, secondo le indicazioni previste dalle suddette parti sociali;
- c. gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- d. ogni altro provento o somma che spetti o affluisca all'Associazione "4.Manager" a qualsiasi titolo, anche per atti devolutivi di altri enti non profit, per lo svolgimento di ogni attività di cui allo scopo sociale o ad esso legata o connessa.

In ogni caso, gli utili e gli avanzi di gestione verranno reinvestiti nello scopo istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 4

Associati

I soci fondatori ed Associati sono Confindustria e Federmanager, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e determinato scopo e finalità della stessa, così come successivamente confermati dal CCNL Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi, del 30 luglio 2019.

Gli Associati hanno diritto di intervenire in assemblea

mediante i propri legali rappresentanti. Ogni rappresentante può, mediante delega scritta comunicata tramite l'Organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare da altro soggetto all'uopo designato.

ARTICOLO 5

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati Confindustria e Federmanager;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Direttore Generale;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

Assemblea degli Associati

L'assemblea degli Associati è l'Organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta l'anno.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato, qualora nominato, o in caso di assenza di entrambi o per motivi di opportunità, dalla persona designata dagli intervenuti e si intende svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

All'assemblea gli Associati interverranno attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati formalmente designati attraverso delega scritta.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, effettuata con mezzo idoneo a garantire la ricezione nei termini previsti dal presente statuto, recante l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza che potrà anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, purché in territorio nazionale, inviata al domicilio degli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata 3 (tre) giorni prima dell'assemblea a mezzo PEC.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto l'intervento in Assemblea anche mediante audio/videoconferenza, attraverso l'utilizzo di dispositivi a ciò abilitati. In detto caso, l'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati i quorum costitutivo e deliberativo ed il principio di buona fede.

È, pertanto, necessario che:

- siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

distribuire agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 7

Compiti dell'Assemblea degli Associati

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) la definizione delle strategie e delle politiche di intervento dell'Associazione;

b) l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività sociale;

c) l'esame e l'approvazione dei bilanci e/o della situazione economico-patrimoniale dell'Associazione;

d) la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;

e) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e la determinazione dei relativi compensi.

f) le modifiche dello Statuto o l'approvazione di un nuovo Statuto dell'Associazione;

g) la costituzione di società di capitali o di altre associazioni ed enti e/o l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni e/o in società di capitali ed enti, le operazioni di fusione ed incorporazione, nonché il finanziamento di tutte le suddette operazioni da parte degli associati;

h) lo scioglimento e le procedure di liquidazione dell'Associazione con relative modalità e nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si intende validamente costituita quando siano presenti entrambi gli Associati e delibera esclusivamente all'unanimità.

ARTICOLO 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero pari di membri, comunque non superiore a 10 (dieci) nominati dall'Assemblea degli Associati, dei quali metà designati da Confindustria e metà designati da Federmanager.

Tutti i membri del Consiglio, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità quali:

a) assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi

comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

b) assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni.

La perdita dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza automatica dalla carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati senza limiti di mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e ne determina i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta sia ritenuto necessario, e comunque non meno di una volta ogni 6 (sei) mesi, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato, qualora nominato, o di almeno un quarto dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta inviata, con mezzo idoneo a garantirne la ricezione, ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata, a mezzo pec, con preavviso di 2 (due) giorni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e purché previamente indicato nell'avviso di convocazione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere dallo stesso indicato o dal consigliere più anziano in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione, su convocazione del Presidente o del Consigliere Delegato, si riunisce per cooptarne la sostituzione, che dovrà avvenire all'unanimità dei Consiglieri. Ciò sempre tenuto conto dell'obbligo di garantire la parità di designazione tra i due Associati, cioè il principio di pariteticità tra i consiglieri, e che la nomina abbia natura temporanea, cioè fino alla prima Assemblea degli Associati successiva, che dovrà nominare il nuovo Consigliere o i nuovi Consiglieri, ovvero comunque confermare e ratificare la nomina o le nomine intervenute per cooptazione.

Qualora dovessero contemporaneamente cessare dalla carica, per qualsivoglia motivo, almeno 4 (quattro) Consiglieri di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in assenza il Consigliere Delegato, ovvero in assenza di entrambi, il Consigliere più anziano in carica, dovrà comunque convocare immediatamente l'Assemblea degli Associati per provvedere alla nomina dei Consiglieri mancanti.

ARTICOLO 9

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi quelli espressamente riconosciuti all'assemblea, e può nominare, su richiesta ed indicazione del Presidente, un Consigliere delegato, che coadiuvi ed assista, anche con potere di sottoscrizione di specifici contratti, il Presidente stesso. In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, al Consiglio spettano:

- a) la nomina del Presidente, tra i membri del Consiglio designati da Federmanager, con l'attribuzione dei relativi poteri;
- b) il conferimento ad uno o più Consiglieri di poteri deliberativi su specifiche questioni;
- c) la nomina del Direttore Generale con l'attribuzione dei relativi poteri;
- d) l'esame e la formazione del bilancio e/o della situazione economico-patrimoniale;
- e) la deliberazione sulla destinazione dei fondi sociali;
- f) le delibere sulla struttura organizzativa e gestionale dell'Associazione;
- g) le delibere in merito agli investimenti finanziari;
- h) la nomina di procuratori;
- i) le delibere in merito alle modalità di versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione delle relative comunicazioni, nonché dei controlli sulla regolarità contributiva;
- j) l'approvazione e la modifica dell'eventuale regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente fra i rappresentanti designati da Federmanager in seno al Consiglio di Amministrazione stesso.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale ed il potere di firma, egli sovrintende alla gestione dell'Associazione, coordina l'attività dell'Associazione ed assicura l'attuazione delle direttive degli Organi Collegiali.

Ai soli fini dell'ordinaria amministrazione, nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Presidente, questi è sostituito dal Consigliere Delegato, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero in assenza, dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità, dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 11

Rappresentanza

La firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente.

Il Presidente potrà delegare per iscritto il Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione, nonché il Direttore Generale, a sottoscrivere eventuali contratti per conto dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma sociale, per singoli atti o categorie di atti, anche ad altri dei suoi membri, che rappresentano l'Associazione nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

ARTICOLO 12

Direttore Generale

Il Direttore Generale è designato da Confindustria e nominato dal Consiglio di Amministrazione, che potrà delegargli parte dei suoi poteri di ordinaria amministrazione.

Allo stesso, oltre quanto delegato dal Consiglio, spettano i seguenti compiti:

- a) dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- c) tenere ed aggiornare i libri sociali previsti dal Codice Civile, laddove vi sia compatibilità con la forma giuridica dell'Associazione;
- d) verbalizzare, in qualità di Segretario, le riunioni del Consiglio di Amministrazione comprese quelle che si svolgeranno in video conferenza, salvo che detto incarico sia affidato a terzi;
- e) verificare la tracciabilità di ogni movimento finanziario;
- f) impegnare le risorse finanziarie per le spese correnti entro il limite massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera;

- g) garantire il buon andamento dell'amministrazione e della gestione dell'Associazione;
- h) riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori su ogni eventuale anomalia eventualmente riscontrata nell'amministrazione dell'Associazione;
- i) sottoscrivere contratti per conto della Associazione, su specifica delega/procura del Presidente;
- l) provvedere alla conservazione della documentazione contabile dell'Associazione di cui è responsabile;
- m) attuare le necessarie e più adeguate procedure amministrative scritte interne.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi Collegiali dell'Associazione.

ARTICOLO 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 4 (quattro) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nominati dall'Assemblea, su designazione paritetica di Confindustria e Federmanager.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, a maggioranza dei componenti, scelto tra i membri designati da Confindustria.

I Revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati.

In caso di protratto impedimento o cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, subentra il Revisore supplente designato dalla rispettiva Organizzazione di appartenenza.

In caso di temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica, ovvero in caso di parità, dal Revisore più anziano di età.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (revisioni legali dei conti annuali) e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dall'Associazione oltre che sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio provvede alle verifiche di sua competenza almeno una volta ogni tre mesi.

Al termine di ogni esercizio il Collegio dei Revisori dei

Conti presenta al Consiglio di Amministrazione la sua relazione in merito alle risultanze dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 15

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si apre il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9 (nove) del presente Statuto.

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione dei beni che residuano una volta esaurita la fase della liquidazione.

ARTICOLO 17

Controversie e clausola compromissoria

Ferme le fattispecie inderogabilmente rimesse all'Autorità Giudiziaria e quelle dove è previsto l'intervento del Pubblico Ministero, ogni controversia che dovesse eventualmente intervenire tra gli associati ovvero tra uno degli associati e l'Associazione, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, nonché quelle promosse dai componenti del Consiglio di Amministrazione o dai liquidatori, ovvero nei loro confronti, aventi a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra le Parti stesse o, in mancanza, designato, su richiesta della Parte che prima vi provveda, dal Presidente del Tribunale di Roma, secondo quanto stabilito dall'art. 810 c.p.c..

Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo diritto con procedura di arbitrato rituale.

ARTICOLO 18

Disposizioni generali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Firmato:

Stefano CUZZILLA

Federico BASILE Notaio Sigillo

